

COMUNICATO UFFICIALE N° 29/12-13/P.073 DEL 20.08.2013
ASI SETTORE CALCIO NAZIONALE VIA NICCOLINI PARK VILLE 81100 CASERTA TEL/FAX 0823-320763
e-mail: asi.calcio@alice.it
IL RESPONSABILE CELL 338-8416182
TUTTI I COMUNICATI SONO CONSULTABILI SUL SITO
www.asicalcio.weebly.com

a) NULLA OSTA ELEZIONE PRESIDENTE e CD SEZIONE ARBITRI DI CASERTA

Il Settore Calcio Nazionale - Dipartimento Arbitrate vista la richiesta della Sezione Provinciale Arbitri di Caserta, di eleggere il Presidente ed in Consiglio direttivo, letti gli atti ufficiali e gli Art. 7, 8 e 9 del Regolamento del Gruppo Arbitri, autorizza dette elezioni e riporta gli articoli citati:

Art. 7 Sezioni

1. In ogni capoluogo di Provincia è costituita di norma una Sezione del DAC-ASI.
2. Nelle località ove risiedano più di 10 arbitri effettivi, possono essere istituite altre Sezioni.
3. In caso di particolari situazioni ambientali e geografiche il Responsabile Nazionale del DAC-ASI può autorizzare l'istituzione di Sotto-Sezioni anche in deroga alla norma di cui al numero precedente.
4. Alle Sezioni sono affidate le seguenti attribuzioni:
 - a) curare il rapporto associativo degli arbitri residenti nel territorio di propria giurisdizione;
 - b) indire e svolgere corsi per Arbitro e per Commissario Speciale, previa autorizzazione del Responsabile Nazionale DAC-ASI;
 - c) realizzare il perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria.

Art. 8 Presidente di Sezione

1. Il Presidente di Sezione del DAC-ASI, viene eletto tra gli arbitri che abbiano almeno trentasei mesi di tesseramento, rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti e dura in carica pari al Comitato di appartenenza.
2. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:
 - a) organizzare, dirigere e controllare tutta l'attività sezionale;
 - b) curare l'impiego dei fondi sezionali di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale (CDS)
 - e) convocare e presiedere le riunioni del CDS per le quali redige l'Ordine del Giorno;
 - d) convocare l'Assemblea Sezionale, assumendone la Presidenza.
- 3) In caso di assenza o impedimento il Presidente di Sezione viene sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 9 Consiglio Direttivo Sezionale

Il Consiglio Direttivo Sezionale è composto da:

Presidente di Sezione;

Vice Presidente di Sezione;

Un Componente del Comitato Provinciale ASI Settore Calcio;

e da Consiglieri nominati dal Presidente di Sezione in numero:

- da 1 a 2 per le Sezioni aventi fino a 10 associati;

- da 3 a 4 per le Sezioni aventi un numero di associati superiori a 10.

Il Segretario ed il Cassiere possono essere nominati dal Presidente di Sezione anche tra i non Consiglieri e che, in tal caso, hanno soltanto voto consultivo.

Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate.

Il componente il CDS che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni, anche non consecutive, in una stagione sportiva, è dichiarato decaduto dalla carica.

b) CORSO PER ARBITRI SETTORE CALCIO COMITATO PROVINCIALE ROMA

Il Settore Calcio Nazionale -Dipartimento Arbitrate vista la richiesta della Sezione Arbitri di Roma, letti gli atti ufficiali e gli Art. 1 e 16 del Regolamento del Gruppo Arbitri, autorizza il reclutamento, la formazione ed il successivo inquadramento di numero 10 (dieci) Allievi Arbitri.

Il corso dovrà essere tenuto, possibilmente da un arbitro o ex arbitro federale, e durare almeno 10 lezioni di 2 ore ciascuna con frequenza obbligatoria.

Le lezioni verteranno su tematiche:

regolamento di giuoco del calcio a 5, 7 o ad 11;

regolamento del Dipartimento Arbitrale Asi;
prove pratiche;
nozioni di primo intervento.

Al termine del corso si dovranno effettuare degli esami possibilmente sempre con la presenza di arbitro federale:

scritti (compilazione di un referto di gara);

orali;

pratico (direzione di una gara o spezzone).

Gli idonei compileranno la scheda personale allegando due foto per ottenere la tessera di arbitro del Dipartimento.

c) DECISIONE COMMISSIONE DI APPELLO DISCIPLINARE - GIUDIZIO 2° GRADO

La Commissione di Appello Disciplinare, riunita a Trieste il 19 agosto c.a., dopo aver esaminato la pratica inerente alla partita tra le Soc. ASD GUNNERS TERAMO – FINCANTIERI CALCIO PALERMO d.d. 30-06-2013,

ATTESO CHE :

come previsto dal regolamento di giustizia sportiva art. 7 comma 5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che:

a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;

E RITENUTO CHE :

il ricorso della Soc. Fincantieri Calcio Palermo sia stato redatto da notizie non veritiere; c'è anche l'aggravante prevista dal regolamento di giustizia sportiva art. 2 comma 1 – 2 – 3 – 4 e 5.

P.Q.M.

conferma la decisione presa dal Giudice Sportivo di 1° grado come descritto nel comunicato ufficiale n°28/12-13/P.72 del 14/07/2013, demanda al Procuratore Sociale dell'ASI Nazionale eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Presidente Commissione Appello Disciplinare
dr. Enzo Esposito

Il Responsabile del Calcio Nazionale
Nicola Scaringi